

## **STATUTO**

### **LA ZOLLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**

#### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: MILANO MI VIA CARCANO GIULIO  
53

Numero REA: MI - 836244

Codice fiscale: 03171100153

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA A  
RESPONSABILITA LIMITATA

## **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 05-01-2021 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

**Allegato "B" del n. 6512/3255 di repertorio**

**TITOLO I**

**Art. 1 (Denominazione - sede - regime residuale)**

E' costituita una società cooperativa sociale ai sensi della legge 381/1991 con la denominazione:

**La Zolla Società Cooperativa Sociale.**

La società ha sede in Milano.

Ai sensi dell'art. 2519 c.c., si applicano in quanto compatibili le norme sulla società per azioni.

**Art. 2 (Durata)**

La Società ha durata fino al 31 Agosto 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

**TITOLO II**

**SCOPO - OGGETTO**

**Art. 3 (Scopo)**

Scopo della cooperativa è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione delle attività previste dall'art. 1 c.1 lettera a) della legge 8 novembre 1991 n. 381 (le attività di servizi educativi e socio sanitari).

La cooperativa promuove nello svolgimento dei servizi e delle attività a lei proprie le modalità più opportune intese a rendere possibili espressioni di comunità cristiane.

La cooperativa, che opera senza scopo di lucro, organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge predetta. La cooperativa persegue il proprio scopo mutualistico offrendo ai propri soci la possibilità di fruire, anche in modo indiretto, dei servizi costituenti l'oggetto della attività svolta della stessa, offrendo altresì possibilità di lavoro a soci e non soci, anche con lo scopo di ottenere la continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci

lavoratori, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 142/2001.

Ai sensi dell'art. 111-septies disp. att. c.c., la cooperativa sociale è considerata società cooperativa a mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2512 c.c..

La società può operare anche con terzi.

I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da appositi regolamenti interni, predisposti dagli amministratori ed approvati dall'assemblea, che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci.

#### **Art. 4 (Oggetto sociale)**

La cooperativa potrà attuare gli scopi sociali mediante:

- la gestione di scuole dell'infanzia, primarie e secondarie;
- l'organizzazione e la gestione di strutture sociali ed educative, con particolare riguardo alla gestione dei servizi socio educativi rivolti ai bambini portatori di handicap fisici e psichici;
- la gestione in forma diretta, per conto di terzi o in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, di servizi per minori, adolescenti e giovani;
- lo svolgimento di attività e la prestazione di servizi di prevenzione del disagio giovanile, socio-educativi, scolastici, parascolastici, sportivi, culturali, ricreativi, di collegamento della realtà giovanile con il mondo del lavoro, di aiuto allo studio e di prevenzione della dispersione scolastica, di assistenza ai portatori di handicap, di accoglienza anche in strutture proprie o di terzi a qualsiasi titolo possedute e di solidarietà verso le persone svantaggiate.

Per lo svolgimento della propria attività la Cooperativa può collaborare con l'ente pubblico cui spetta la competenza e la responsabilità di garantire i servizi stessi.

La cooperativa può stipulare accordi, contratti, convenzioni o realizzare altre forme di collegamenti con soggetti pubblici e/o privati, anche di natura consortile o associativa, che possono facilitare l'esercizio dell'attività sociale.

Per lo svolgimento delle proprie attività la Cooperativa può beneficiare altresì di provvidenze e contributi comunitari, nazionali, regionali, provinciali,

comprensoriali e comunali, ed in genere di enti pubblici e privati. Può altresì accettare proventi derivanti da atti di liberalità, provenienti da soggetti pubblici e privati, soci e non soci, nonché ottenere contributi per l'acquisizione di immobili, mobili registrati, attrezzature, impianti, apparecchiature e arredamenti.

La società può costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 59/1992 e successive modificazioni.

La cooperativa potrà dotarsi ed eventualmente registrare un proprio marchio per contraddistinguere la propria attività. Al solo fine di meglio conseguire l'oggetto sociale e realizzare lo scopo mutualistico e quindi solo strumentalmente ad essi, nei limiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente, la Cooperativa potrà, tra l'altro, a titolo esemplificativo:

- a) costituire società di qualunque tipo, enti, consorzi, acquisire partecipazioni al capitale sociale ed interessenze in altre società, consorzi od enti aventi scopi analoghi, connessi o affini al proprio o comunque compatibile con il conseguimento dell'oggetto sociale della cooperativa, incluse l'acquisto e il rimborso di quote proprie, l'acquisto e la vendita di azioni e/o quote di società controllate, collegate e partecipate (anche se detenute dai soci e da dipendenti delle stesse); effettuare in qualunque forma tutte le iniziative economiche e finanziarie che nel rispetto dello scopo mutualistico della Cooperativa siano dirette ad agevolare e a rendere maggiormente competitiva l'attività dei soci;
- b) stimolare lo spirito di previdenza e risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, retta da apposito regolamento da approvarsi dall'assemblea generale dei soci, per la raccolta dei prestiti, limitatamente ai soli soci, nei limiti imperativamente disposti dalla legge; tale raccolta del risparmio, nei limiti anzidetti, sarà effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del prestito tra il pubblico, sotto ogni forma, in ossequio alla normativa vigente;
- c) la società potrà emettere qualsiasi categoria di obbligazioni, nominative o al portatore, ordinarie o

indicizzate, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, demandando all'assemblea la fissazione delle modalità di collocamento e di estinzione. Gli amministratori possono emettere in una o più soluzioni strumenti finanziari nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2526 del codice civile. È fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari in sottoscrizione ai soci in misura superiore a quella stabilita dall'art. 2514 del codice civile o, se inferiore, da disposizioni di legge speciale;

- d) La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, può raccogliere risparmi presso i propri soci tramite acquisizione di altri mezzi finanziari o somme di denaro con obbligo di rimborso, nei limiti consentiti dalla normativa in vigore al momento del finanziamento. In tal caso, i finanziamenti fatti dai soci alla società sono effettuati a titolo gratuito e, in quanto tali, non produttivi di interessi salvo che dal bilancio della società, da delibera assembleare o da altri atti, non risultino effettuati ad altro titolo.
- e) È tassativamente escluso l'esercizio di attività finanziaria in via prevalente e/o nei confronti del pubblico.

### **TITOLO III**

#### **SOCI E AZIONI**

#### **Art. 5 (Numero e requisiti dei soci)**

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche, in pieno possesso dei diritti civili appartenenti alle seguenti categorie:

- 1) Soci fruitori che usufruiscono, anche indirettamente, dei servizi della cooperativa.
- 2) Soci lavoratori di ambo i sessi, aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'Oggetto del presente Statuto, o che, comunque, possono collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.
- 3) Soci volontari, che condividono lo scopo sociale e prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, ai sensi dell'art.2 della Legge 381/91.

I soci volontari sono iscritti nella apposita sezione del Libro Soci e non possono superare la metà del numero complessivo dei soci.

Possono essere soci anche le persone giuridiche, pubbliche e private, che condividono lo scopo sociale.

Ai sensi di legge, potranno essere istituite ulteriori categorie di soci, tra i quali, sussistendone i presupposti e nei limiti e alle condizioni previste dalle legge, i soci sovventori e i soci finanziatori di cui all'art. 2526 c.c. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci lavoratori sono disciplinate da apposito regolamento approvato ai sensi dell'art.6 della legge 142/2001. La Cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o abbiano partecipazioni di controllo in società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la società, nonché coloro che prestano lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione degli amministratori.

#### **Art. 6 (Domanda di ammissione)**

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

1. l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
2. l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
3. il numero di azioni che propone di sottoscrivere;
4. la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti 2), 3) e 4) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda. L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

#### **Art. 7 (Doveri dei soci)**

Il socio deve versare l'importo della quota sociale sottoscritta all'atto in cui la delibera di ammissione viene annotata nel libro soci.

Nel caso in cui il socio non adempia al/ai versamenti della quota sociale nelle forme e nei termini stabiliti dall'organo amministrativo, esso sarà escluso a norma del presente Statuto e gli eventuali versamenti effettuati nel frattempo saranno trattenuti a titolo di penale e devoluti al fondo di riserva straordinario.

I soci sono obbligati:

- a) all'osservanza del presente Statuto e di tutti i regolamenti che saranno approvati dall'assemblea, nonché delle deliberazioni degli organi sociali della cooperativa e dei relativi atti esecutivi;
- b) al versamento delle quote sottoscritte;
- c) Con riferimento ai soci lavoratori e soci volontari, ad effettuare le prestazioni richieste dall'organo amministrativo nella programmazione e nel coordinamento della attività, senza frapporre ostacoli non derivanti da gravi motivi di forza maggiore; e con la necessaria diligenza e competenza.

#### **Art. 8 (Azioni)**

Il capitale sociale è variabile ed è diviso in azioni del valore nominale di euro 25,00 (venticinque) ciascuna.

Ciascun socio non può detenere un numero di azioni superiori ai limiti fissati dalla legge.

Ai sensi dell'art. 2346, comma 1, c.c. le azioni non sono rappresentate da certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione nel libro dei soci.

Le azioni non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire le proprie azioni e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

#### **Art. 9 (Recesso del socio)**

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2437 c.c.), può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il quale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

#### **Art. 10 (Esclusione)**

L'esclusione del socio, oltre che nei casi previsti dalla legge ed in particolare dall'art. 2531 c.c., può aver luogo:

- 1) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- 2) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 3) nei casi previsti dall'articolo 2286 c.c.;
- 4) nei casi previsti dell'articolo 2288, comma 1, c.c.;
- 5) qualora nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- 6) qualora l'ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- 7) qualora venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5, senza la prevista autorizzazione degli amministratori.
- 8) qualora il socio non partecipi alla vita della cooperativa risultando assente senza giustificato motivo a tre assemblee consecutive.

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori e comunicata al socio.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

#### **Art. 11 (Morte del socio)**

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni, secondo le disposizioni dell'articolo seguente.

#### **Art. 12 (Rimborso delle azioni)**

I soci receduti od esclusi, nonché gli eredi o i legatari del socio deceduto, hanno il diritto al rimborso delle azioni.

Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del minor valore tra il capitale sociale e il patrimonio netto risultante dal bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle azioni e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545- *quinquies*, comma 3, c.c..

Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del suddetto bilancio.

**Art. 13 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)**

Il diritto ad ottenere il rimborso delle azioni, in caso di recesso, esclusione o morte del socio, si prescrive nei termini fissati dalla legge.

La società può in ogni caso compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c..

Salvo diversa e motivata decisione degli amministratori, alla deliberazione di recesso, di decadenza o esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con la cooperativa, fatta salva ogni applicabile disposizione di legge.

TITOLO IV  
ASSEMBLEA

**Art. 14 (Convocazione)**

L'assemblea viene convocata con lettera raccomandata o P.E.C., anche a mano, inviata ai soci almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

In alternativa, la convocazione può essere effettuata mediante posta elettronica trasmessa ai soci almeno otto

giorni prima dell'adunanza, purché sia stato iscritto nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, l'indirizzo di posta elettronica. Tale indicazione è necessaria per i soci con domicilio fuori dal territorio della Repubblica Italiana.

Ove imposto dalla legge, l'avviso di convocazione dev'essere inoltre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero in un quotidiano a diffusione nazionale, nei termini di legge.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

#### **Art. 15 (Competenze dell'assemblea)**

L'assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, delibera sulle materie attribuite alla propria competenza dalla legge.

L'assemblea ordinaria può inoltre essere chiamata dagli amministratori, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5), c.c., per l'autorizzazione di determinati atti di gestione individuati dagli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti.

#### **Art. 16 (Intervento e voto)**

Ai sensi dell'art. 2538 c.c., hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

Essi sono legittimati all'intervento in forza dell'iscrizione nel libro dei soci.

L'intervento può avvenire per rappresentanza, mediante delega conferita ad altro socio, fermo restando che ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede

e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

#### **Art. 17 (Presidente e verbalizzazione)**

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di sua mancanza o rinuncia, dal vice-presidente, ovvero ancora da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Funzione, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

#### **Art. 18 (Maggioranze e votazioni)**

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano intervenuti la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti in assemblea al momento della votazione.

L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei voti dei soci presenti in assemblea al momento della votazione.

Le votazioni vengono effettuate secondo il metodo stabilito dal presidente, escluso in ogni caso il voto segreto.

#### TITOLO V

#### AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

##### **Art. 19 (Consiglio di amministrazione)**

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre a nove, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci, oppure tra le persone indicate dai soci persone giuridiche.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

##### **Art. 20 (Compiti del Consiglio di amministrazione)**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni - ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci - ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni sei mesi gli organi delegati devono riferire al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

##### **Art. 21 (Convocazioni e deliberazioni)**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, o posta elettronica da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo posta elettronica o sms, in modo che i consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

La presenza alle riunioni del Consiglio può avvenire, laddove il Presidente lo ritenga opportuno, anche attraverso audio e videoconferenza; in tal caso tutti i partecipanti debbono poter essere identificati dal Presidente e deve essere consentito a tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale nella discussione e nella votazione, oltre che di scambiarsi documenti relativamente agli argomenti trattati; la riunione si riterrà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente che sarà affiancato da un segretario.

#### **Art. 22 (Integrazione del consiglio)**

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

**Art. 23 (Compensi agli amministratori)**

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto agli amministratori investiti di particolari cariche, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

**Art. 24 (Rappresentanza)**

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della società spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

**Art. 25 (Collegio sindacale e revisore)**

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza delle leggi e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta

amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile della società, e sul concreto funzionamento della società. Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni. Esso deve assistere alle adunanze del Consiglio d'amministrazione e alle assemblee, i sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee e, durante un esercizio sociale a due adunanze del consiglio d'amministrazione, decadono d'ufficio.

Il Collegio Sindacale, nei limiti di legge, esercita anche il controllo contabile, salva la facoltà dell'assemblea ordinaria di nominare un revisore o una società di revisione ai sensi di legge.

I sindaci effettivi e supplenti devono possedere i requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti a ragione della loro funzione di controllo contabile.

#### **Art.26 (Patrimonio sociale)**

Il patrimonio della Società è costituito:

1. dal capitale sociale versato dai soci, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote, ciascuna del valore nominale pari ad euro venticinque;
2. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
3. dalla riserva legale;
4. dalla riserva straordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione, con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
5. da qualsiasi contributo o liberalità, da imputarsi a riserva straordinaria, che provenga alla società a titolo gratuito per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
6. da ogni altra riserva costituita dall'assemblea dei soci e/o prevista per legge, e/o da ogni altro fondo od accantonamento costituiti a copertura di particolari rischi o di oneri futuri.

In base a quanto disposto dall'articolo 2545-quater le suddette riserve qualora siano indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le riserve che la società aveva destinato ad operazioni di aumento di capitale. Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a

questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

## TITOLO VI BILANCIO E RISTORNI

### **Art. 27 (Bilancio di esercizio)**

L'esercizio sociale va dal 1° Settembre al 31 Agosto di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 legge 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 legge 59/1992;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci finanziatori.

La società può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci finanziatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità

prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci finanziatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

#### **Art. 28 (Ristorni)**

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente ed eventualmente mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- emissione di nuove azioni a favore di ciascun socio;
- emissione di obbligazioni;
- emissione di strumenti finanziari.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la società ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

### **TITOLO VII**

#### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

#### **Art. 29 (Nomina liquidatori)**

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

#### **Art. 30 (Devoluzione patrimonio)**

In caso di cessazione della cooperativa, l'eventuale residuo attivo di liquidazione è destinato, nell'ordine:

- a) al rimborso delle quote di partecipazione cooperativa;
- b) alla devoluzione al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11, legge 31 gennaio 1992, n. 59.

In caso di controversie decide il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, d'intesa con quelli per le Finanze e per il Tesoro, udita la Commissione Centrale per la Cooperazione.

### **TITOLO VIII**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

**Art. 31 (Regolamenti)**

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

**Art. 32 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione).**

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

**Art. 33 (Legge applicabile)**

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono la legge 381/1991 e le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 C.C, si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

F.to Massimiliano Alberto Tonarini

F.to Carlo Saggio notaio

Copia informatica conforme a documento redatto su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 23 D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette per uso Registro Imprese.  
Atto esente da bollo.  
Milano, li 05 gennaio 2021